

# NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA



NUMERO 12

Assemblea Generale straordinaria della C.E.I. - Roma, 2-3 settembre 1969

RELAZIONI DEGLI ESPERTI SULLO  
"SCHEMA" DELLA 1<sup>a</sup> ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA DEL SINODO DEI  
VESCOVI

pag. 213

Parte I: PRINCIPI TEOLOGICI -  
Relazione di p. Alfredo Mar-  
ranzini, S.J.

" 214

Parte II: ASPETTI GIURIDICI -  
Relazione di p. Roberto Bor-  
tolotti, S.J.

" 231

Parte III: ASPETTI PRATICI -  
Relazione di Mons. Luigi  
Cardini

" 237

ROMA, 20 SETTEMBRE 1969



Assemblea Generale straordinaria della C.E.I.  
Roma, 2 - 3 settembre 1969

RELAZIONI DEGLI ESPERTI  
SULLO "SCHEMA" DELLA 1<sup>a</sup> ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DEL SINODO DEI VESCOVI

Com'è stato annunciato pubblichiamo il testo delle tre relazioni di esperti, tenute alla recente Assemblea Generale straordinaria della C.E.I.

Il tema del Sinodo ("DE ARCTIORE CONIUNCTIONE INTER EPISCOPORUM CONFERENTIAS ET SEDEM APOSTOLICAM NECNON INTER IPSAS EPISCOPORUM CONFERENTIAS") e le tre parti dello "Schema de quo disceptabitur", sono state fatte oggetto di riflessione per meglio chiarire:

- i principi teologici (relazione di R. Marranzini)
- gli aspetti giuridici (relazione di R. Bortolotti)
- gli aspetti pratici (relazione di Mons. Cardini).

## Parte I

### PRINCIPI TEOLGICI

Relazione di p. Alfredo Marranzini, S.J.

Il prossimo Sinodo dei Vescovi si propone un fine eminentemente pratico: "stringere un' unione piu' intima tra le Conferenze Episcopali e la Santa Sede e tra le stesse Conferenze Episcopali per il bene della Chiesa di Cristo" (1).

Prima di scendere a proposte pratiche lo schema preparatorio del Sinodo (2) sintetizza alcuni principi teologici, che dovranno permeare le strutture ecclesiali, esistenti o eventualmente da crearsi, e le varie attivita' pastorali. Nella Chiesa, infatti, tutto promana dalla fede o e' diretto al suo incremento, perche' la comunita' ecclesiale e' una realta' eminentemente soprannaturale, destinata a far conseguire a tutti gli uomini "la piena unita' in Cristo" (3).

Vogliamo ora esaminare brevemente questi principi teologici, perche' possano essere piu' chiaramente presenti nelle discussioni pratiche sulla II e III parte dello Schema (4), che spettera' ad altri illustrare.

#### La comunione ecclesiale

La *communio* e' uno dei termini che ricorre piu' frequentemente nei documenti del Vaticano II con sfumature diverse e con arricchimento crescente di significato. Con l' uso di questo termine si e' riusciti a realizzare una rivalutazione critica della ecclesiologia classica, un recupero di importanti dati finora non sufficientemente considerati, una ricostruzione teologica, che e' sfociata in una visione della Chiesa piu' coerente con la sua realta' divino-umana e una impostazione pastorale piu' rispondente alle esigenze del mondo d' oggi.

Nello Schema, come nel Vaticano II, la *communio* viene riportata alla sua sorgente, al Dio uno e trino insieme, nel quale ciascuna Persona sussiste in quanto e' in relazione con le Altre. Unicamente per amore il Padre, "con liberissimo e arcano disegno di sapienza e di bonta'" (5), per mezzo del suo Verbo crea l' uomo "a sua immagine" (Gen. 1,27), lo eleva alla comunione della vita divina e lo salva anche dopo il peccato attraverso un' economia di parole e di segni, che raggiunge il suo vertice nel Mistero Pasquale. La *communio divina* viene cosi' estesa all' uomo, reso per grazia "figlio di Dio nel Figlio unigenito", il quale da vero Mediatore comunicandoci lo Spirito ci unisce al Padre e diventa per noi

---

(1) *Schema de quo disceptabitur in primo extraordinario coetu Synodi Episcoporum secundum Conferentiarum Episcopaliu animadversiones: exaratum, Typis Polyglottis Vaticanis* 1969, p. 13.

(2) Cfr. *Schema*, pp. 7 - 13.

(3) *Lumen Gentium*, 1.

(4) *Schema*, pp. 15 - 29.

(5) *L.G.*, 2.

trasmettitore della vita divina (cfr. 1 Gv. 1,3). In Lui la volontà salvifica del Padre è resa presente nel mondo e manifestata in maniera reale, concreta e storica secondo tutte le dimensioni del tempo e dello spazio. Secondo la rivelazione la mediazione di Cristo presenta due aspetti caratteristici: è una mediazione discendente, che va da Dio all'uomo peccatore, e una mediazione ascendente, che dall'uomo, santificato attraverso la mediazione discendente, sale al Dio da glorificare.

Per l'Incarnazione Dio si è comunicato personalmente ad una singola natura umana, che diventa l'unica fonte di santità per l'intera umanità; "Con l'Incarnazione - nota la *Gaudium et Spes* (6) - il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo". Diventato uomo fra gli uomini, il Figlio ci rivela il Padre (cfr. Gv. 17,3), perché è "immagine del Dio invisibile" (Col. 1,15; cfr. 2, 2), "splendore della sua gloria ed effigie della sua sostanza" (Ebr. 1, 3), per cui chi vede Lui vede il Padre.

La mediazione ascendente, che porta l'Umanità di Cristo al Padre, è la Pasqua, che comprende tutte le fasi della sua vita sulla terra. Abbraccia infatti il mistero della sua sottomissione amorosa al Padre, che culmina nell'abbandono della croce ma comincia già con l'Incarnazione; implica ancora il mistero della risposta divina alla rimessa totale di Cristo al Padre. Proprio perché ha gradito l'oblazione senza riserva del Figlio incarnato il Padre lo fa risorgere dai morti, lo glorifica come Messia e Signore dell'universo, facendolo sedere alla sua destra nei cieli e rendendolo "spirito vivificante" (1 Cor. 15,45), comunicatore dello Spirito. Una volta asceso al cielo, il Risorto glorificato ci invia lo Spirito dal seno del Padre, per cui la Pentecoste si presenta come l'esercizio visibile del ministero di Cristo quale trasmettitore dello Spirito suo e del Padre. Mentre il Cristo è in perenne attività d'intercessione per noi e di trasmissione dello Spirito, l'ultima fonte dell'azione salvifica del Figlio e dello Spirito, resta il Padre, che ci riconcilia a sé (cfr. 2 Cor. 5,18; Gv. 16,15; Ef. 1,2-6).

Realizzandosi in Gesù la perfetta autocomunicazione di Dio e la perfetta risposta dell'uomo, è in piena e illimitata comunione con Dio e con gli altri uomini, e costituisce perciò l'unico fondamento della comunione tra Dio e gli uomini. La sua vita, la sua morte e la sua risurrezione gloriosa sono un grande rito di riconciliazione in forma umana, la nuova e definitiva Alleanza, dovuta unicamente all'iniziativa del Padre (cfr. 2 Cor. 5,18-20).

Cristo, dopo la sua risurrezione e glorificazione, appartiene di pieno diritto al mondo invisibile, a quell'aldilà che noi ancora aspettiamo (cfr. Fil. 3,20) e nel quale incontreremo Lui e il Padre nello Spirito Santo. L'attesa di questo incontro pieno e definitivo è resa serena dal fatto che Egli ci ha posti in grado di poterlo già incontrare in un modo vero e reale, e non soltanto attraverso il ricordo. Il Cristo celeste prolunga la sua permanenza sulla terra e ci fa rivivere il suo Mistero Pasquale operando in noi attraverso la Chiesa, da Lui fondata "come un sacramento o segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano" (7). Se Cristo non si prolungasse nella Chiesa, rischierebbe di essere per noi un personaggio puramente storico. Ora Egli trascende la storia, ne domina tutti i periodi; è presente nella sua Chiesa con la sua parola, la sua autorità, i suoi segni sacramentali, specie quando la comunità è radunata in preghiera nel suo Nome o continua la sua attività di amore per gli uomini. La unità e indefettibilità della Chiesa come comunità di fede, di speranza e di carità è il segno efficace dell'intercessione infallibile del Cristo glorioso presso il Padre. Inviato dal Cristo risuscitato, lo Spirito è per chi crede e opera nella comunità ecclesiale principio di risurrezione e di orientamento all'intima unione col Cristo glorioso e,

---

(6) *Gaudium et spes*, 22.

(7) *L.G.*, 1.



in Cristo, col Padre. I battezzati costituiscono così un sol corpo, di cui il Cristo è il Capo invisibile. Questa comunione di fede al mistero del Capo costituisce l'aspetto invisibile della Chiesa.

Pero' la Chiesa è per istituzione divina anche comunità visibile e storica di salvezza. L'unione del divino e dell'umano, dell'invisibile e del visibile, dell'escatologico e dello storico, che costituisce la sacramentalità della Chiesa dipende e riceve la sua intelligibilità dal mistero dell'Incarnazione, proprio perché la Chiesa è "sacramento" in quanto partecipa del divino e dell'umano esistente in Cristo, sacramento per eccellenza.

Ora la Chiesa, quale segno e sacramento, è costituita da tutto il popolo di Dio, da tutto il corpo sociale, la cui "indole sacra e organica... viene attuata per mezzo dei sacramenti e delle virtù" (8). Non esiste una Chiesa invisibile e una Chiesa visibile; l'unica Chiesa visibile è in se stessa per volontà del suo Sposo e Capo il luogo concreto in cui si manifesta e realizza la salvezza nel mondo. I semplici fedeli e i detentori dei poteri gerarchici sono nel loro insieme segno efficace di salvezza, anche se non alla stessa maniera, perché "il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, perché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo" (9) con funzioni mutuamente coordinate e complementari.

Recentemente è stato scritto che "presentando la Chiesa come popolo di Dio, subito il Concilio si presentava, al di là di una distinzione organica e funzionale tra gerarchia e laicato, a un livello comune a tutti i cristiani: quello del battesimo... È proprio il battesimo che rende tutti i cristiani figli del Padre, fratelli in Cristo, santi per mezzo dello Spirito Santo... Il sacramento del battesimo è 'l'ingresso' della vita cristiana; gli altri sacramenti presuppongono che noi siamo già 'entrati': è diversa la prospettiva. Il battesimo è la radice di ogni vita cristiana e religiosa, strutturata o meno: è a partire da esso che prendono vita e alimento le vocazioni, le funzioni e i diversi carismi. Nella Chiesa l'uguaglianza iniziale di tutti è fondamentale: non ci sono super-battezzati, non ci sono caste, non ci sono privilegiati" (10).

Tutte queste affermazioni sono vere ma vanno intese nell'insieme dei primi due capitoli della *Lumen gentium*, che parlando dell'unità organica del popolo di Dio includono tutto: fedeli e gerarchia, ministeri istituzionali e carismatici, sacramento del battesimo e gli altri sei sacramenti, perché tutte queste realtà provengono dall'unico Cristo e costituiscono l'unica società di salvezza. Non si può quindi in nome di "una logica del Vaticano II", opporre centro a periferia, livellare popolo e gerarchia, per "democratizzare" la Chiesa, applicando in maniera inadeguata a questa società soprannaturale, unica nel suo genere, delle strutture sociali aventi per fine unicamente il bene temporale.

Il fondamento battesimale, comune a tutti, assicura con la confermazione l'unità più intima per l'inserzione nell'unico Cristo glorioso attraverso la Chiesa gerarchica e insieme la partecipazione graduale e inamissibile del suo sacerdozio regale, in quanto a-

---

(8) *L.G.*, 11.

(9) *L.G.*, 10.

(10) L. SUENENS, *La corresponsabilità nella Chiesa*, Ed. Paoline, Roma, 1968, p.29-30; cfr. Id. *L'unità della Chiesa secondo il Vaticano II*, trad. it. in "Aggiornamenti sociali", 20 (1969) 6, pp.455-457.

bilita a cooperare alla oblazione eucaristica, a conferire qualche sacramento e ricevere gli altri, a testimoniare la fede (11). Il battesimo pero' non impedisce nei membri della Chiesa la pluralita' e la diversita' delle funzioni provenienti da una ulteriore partecipazione dei poteri sacerdotali dello stesso Cristo e dalla ricezione di doni carismatici. Tutti i cristiani, infatti, qualunque sia la loro posizione nell' unica Chiesa, "sono e agiscono in comunione con Cristo nel suo Spirito, esercitando ciascuno la propria funzione per la comune edificazione del Corpo di Cristo" (12).

Gli aspetti e fattori soprannaturali ed escatologici della Chiesa denotano la sua trascendenza, per cui, pur essendo pienamente inserita nel mondo in un determinato contesto socio-culturale, non s'identifica mai con essi. A somiglianza di Cristo, quanto piu' e' "incarnata" nei vari elementi concreti, indispensabili alla sua esistenza e alla sua azione nello stato di peregrinazione, tanto piu' e' trascendente per la sua origine e la sua meta.

Questo rapporto tra trascendenza e incarnazione della Chiesa implica l'altro rapporto tra la sua universalita' e la sua concretizzazione nelle Chiese particolari. La Chiesa, quale comunita' di salvezza, perche' procede da una manifestazione e comunicazione di Dio che e' unica, e' universale. Il Vangelo, i sacramenti e i poteri gerarchici vanno al di la' di qualunque delimitazione spaziale e temporale. La Chiesa accoglie tutti gli uomini, in tutte le loro dimensioni, per costituire una sola e medesima comunita'. Per la sua natura e' una e indivisibile nella carita', perche' e' in definitiva l' unica vita di Cristo comunicata all' umanita' redenta (13).

Gli uomini pero' sulla terra non possono comunicare nell' identica fede, speranza e carita' se non al livello di una comunita' concreta; lo esige la natura di coloro che sono chiamati a costituire l'edificio ecclesiale, e la natura stessa dei mezzi divini con cui Cristo comunica loro la sua vita, cioe' la parola, il sacerdozio e i sacramenti. La Chiesa una e cattolica si fa necessariamente *particolare* e locale, attuando cosi' il piano divino della salvezza. La Chiesa particolare non e' soltanto una circoscrizione amministrativa della Chiesa universale: esiste una relazione unica tra la Chiesa locale e la Chiesa universale, fondata sulla natura stessa della Chiesa, che differisce da ogni societa' territoriale naturale. Gia' nel nuovo testamento si applica il titolo di Chiesa sia alla comunita' universale, che Cristo ha redento col suo sangue, sia alle singole comunita' costituite nelle varie citta'. Questo uso trova la sua piena giustificazione nel fatto che la Chiesa universale, quando si incarna diventa un "evento concreto" si rende percepibile come Chiesa particolare.

Il dato immediato dell'esperienza cristiana e' la vita cultuale, eucaristica e caritativa di una Chiesa particolare. Pero' questa esperienza e' quella di un unico popolo di Dio, che si concretizza in vari luoghi senza cessare di essere uno ed unico, come Dio stesso e' uno e unico.

Occorre percio' esser cauti nel concepire "la struttura della Chiesa come una comunione di Chiese particolari, collegate a un centro di unita', la Chiesa di Roma e il suo Capo" (14). Per non correre il pericolo di frantumare l'unita' della Chiesa basandola su fondamenti poco solidi, si deve tener presente che la mattina di Pentecoste lo Spirito Santo non ha vivificato una Chiesa particolare, ma l' unica Chiesa, di cui Cristo ha determi-

---

(11) Cfr. *L.G.*, 10.

(12) *Schema del Sinodo*, p.8.

(13) Cfr. *L.G.*, 13.

(14) L. SUENENS, *L'unita' della Chiesa secondo il Vaticano II*, "Agg. Soc.", p.457.

nato per sempre la struttura essenziale destinandola a tutti i tempi e a tutti i luoghi. Gli Apostoli e i discepoli, stretti intorno a Pietro, costituiscono, in quel momento unico della storia della salvezza, la Chiesa Pentecostale, la Chiesa veramente universale; unica matrice del popolo di Dio nelle sue diverse realizzazioni spazio-temporali. Le chiese particolari, pur conservando le loro pregevoli caratteristiche, che vanno stimate e promosse, sono concretizzazioni dell'unica comunità ecclesiale.

### La comunità episcopale

Il vincolo di unione tra la Chiesa universale e le singole chiese particolari, che affonda le sue radici nel mistero trinitario e cristologico, trova il suo fondamento, il suo alimento e la sua espressione nella missione di Cristo da parte del Padre e nel suo unico sacerdozio. Cristo ha, certo, una missione e un sacerdozio propri, inalienabili e intrasmissibili nella loro pienezza, perché Egli solo è l'inviato diretto del Padre e il Capo vivifico del corpo ecclesiale. Però, perché la sua azione salvifica, unica e irripetibile, potesse raggiungere tutti in maniera storica, ha trasmesso, nella misura possibile ad esseri puramente umani, la sua missione e il suo sacerdozio "ai Dodici" con a capo Pietro e quindi ininterrottamente a coloro che sarebbero ad essi succeduti.

Studi teologici recenti hanno chiarito il carattere collegiale dell'ufficio apostolico e il significato dei termini: "i Dodici" e "gli Apostoli". Questi due concetti, di cui il secondo risale a dopo la risurrezione, furono identificati nella teologia lucana, che è relativamente tarda, sicché risulta l'equazione inscindibile: "I Dodici Apostoli". Nel chiamare "I Dodici" intorno a sé Cristo ha voluto soprattutto significare in maniera simbolica che era venuta la "fine dei tempi": Dio ha mantenuto la sua promessa ed ha radunato definitivamente le dodici tribù disperse del suo popolo. I singoli chiamati da Gesù alla sua sequela esprimono tutto questo solo in quanto costituiscono un gruppo ben determinato e restano sempre ad esso collegati. Il Maestro prepara lentamente "i Dodici" alla visione e alla realizzazione del "nuovo popolo", che non si fonda sulla discendenza carnale, ma sulla fede, non sulla forza ma sul servizio. Con la morte e la risurrezione di Gesù cessa un'epoca transitoria e sorge un'epoca definitiva, nella quale il messaggio di Dio è trasmesso direttamente anche ai pagani e la salvezza comunicata a tutti, perché non esistono più ebrei, greci o barbari, ma ormai si è tutti uno in Cristo (cfr. Col. 3,11; Gal. 3,28).

Il gruppo o "collegio" dei dodici con a capo Pietro, oltre all'Israele restaurato, rappresenta il "nuovo popolo escatologico" e riceve da Cristo il mandato di ammaestrare e battezzare tutte le genti (cfr. Mt. 28,19).

Dalla missione trasmessa da Cristo agli Apostoli con la pienezza dei poteri sacerdotali e dello Spirito Santo nasce la Chiesa. Perciò bisogna andar cauti nell'affermare che dopo il Vaticano II la Chiesa poggerà ormai sulla sua base: il popolo di Dio, invece che sul suo vertice. Infatti i poteri divini, che coincidono sostanzialmente con la missione apostolica, sono stati dati nella loro pienezza al "Collegio dei Dodici" e quindi al "Collegio episcopale", e solo per loro tramite ai membri del popolo di Dio nella misura comportata dai sacramenti del battesimo e della confermazione. Alla Missione di Cristo trasmessa agli Apostoli si riconducono l'organicità della comunione ecclesiale, la sua spiritualità interiore e la sua visibilità umana e sociale, la collegialità e corporatività del potere e del servizio apostolico ed episcopale.

La missione degli Apostoli presenta un carattere strettamente collegiale e i singoli esercitano la propria funzione in connessione con gli altri in una comunità che ha anche



delle peculiarità non trasmissibili. Gli Apostoli sono i "testimoni oculari" della risurrezione, avendo seguito il Signore "incominciando dal battesimo di Giovanni sino al giorno in cui Gesù fu elevato al cielo" (Atti 1,22); sono ancora gli organi conclusivi della rivelazione. Costituiscono perciò le fondamenta della Chiesa, di cui Cristo resta sempre la pietra angolare (cfr. Ef. 2,21). I poteri sacerdotali di Cristo attraverso il collegio apostolico passeranno ai loro successori, che insieme formeranno per volere dello stesso Cristo la "comunione dei Vescovi".

Sin dai primi secoli la Chiesa appare come una comunione del *Logos* (parola) e del Corpo di Cristo; l'unione dei vari Vescovi delle Chiese locali è condizione indispensabile perché possa il singolo esercitare il suo ufficio episcopale. Si ha chiara coscienza che la pienezza del sacerdozio di Cristo è una e non può essere in alcun modo frammentata, e che l'Episcopato appartiene nella sua interezza contemporaneamente a tutti i Vescovi e a ciascuno di essi. Lo ricorda già S. Cipriano: "Episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur" (15). Queste parole significano che tutti i Vescovi non possiedono l'Episcopato più di uno solo di essi; ogni Vescovo lo detiene nella sua pienezza, ma indivisibilmente dagli altri Vescovi.

Il singolo Vescovo nell'assumere il suo ufficio deve accertarsi della *koinonia* con gli altri Vescovi. Già il fatto che egli deve essere ordinato da almeno tre Vescovi esprime che viene ufficialmente inserito in una comunione. Dalla coscienza delle responsabilità anche dei singoli Vescovi verso tutta la Chiesa derivano le diverse forme di cura pastorale comune.

Le lettere di Ignazio di Antiochia, Clemente Romano, Dionigi di Corinto, Policarpo e l'usanza, invalsa ben presto, di tenere sinodi episcopali, in cui trattare "collegialmente" tutte le questioni più importanti, ne sono una conferma.

A partire dal III secolo compare anche esplicitamente il termine *collegium*, per designare sia l'unione di tutti i Vescovi sia anche unioni particolari di Vescovi. Accanto ad esso troviamo anche altre espressioni come *ordo*, *corpus*, *fraternitas*: segno evidente che nessuna categoria del diritto romano o anche della filosofia del tempo era sufficiente ad esprimere in modo adeguato la realtà del carattere comunitario dell'ufficio episcopale, ma ne designava solo vari aspetti sotto i quali essa è da ricercarsi.

Il Collegio episcopale, al di là di ogni concezione giuridica umana (comunità di eguali) o puramente morale (non obbligatoria autoritativamente) si fonda sulla natura stessa della Chiesa: comunione di servizio e di corresponsabilità dei Vescovi di tutte le chiese particolari nell'unica comunione ecclesiale, sotto un unico capo visibile, il successore di Pietro. Il primato del Vescovo di Roma non si oppone alla costituzione collegiale dell'Episcopato, ma è primato di comunione ed ha per volere di Cristo il suo posto nella Chiesa che vive e si concepisce come comunione. Il successore di Cristo, quale primo Vicario di Cristo, costituisce la *communio Ecclesiae*, ne è il garante e il principale responsabile, e senza di lui non si può rettamente intendere la *communio Ecclesiarum*. Naturalmente non lo si può ridurre ad un semplice simbolo o a colui che registra le decisioni dei Vescovi senza aver alcun potere discrezionale.

Abbiamo inizialmente accennato alla comunione trinitaria, in cui l'unico eterno Dio, senza pregiudizio della sua indivisibile unità ed unicità, abbraccia il noi personale del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo Dio è un'unica realtà non nell'unità informe di una monade concepita rigidamente, ma nel dinamismo infinito dell'amore in-

---

(15) CIPRIANO, *De Catholicae Ecclesiae unitate*, 5: PL 4,501.

terpersonale. Per descrivere l'unita' essenziale delle persone divine i Padri greci parlano di una *pericòresi*, cioè di un perenne compenetrarsi dell'una persona nell'altra, di un traboccare di amore reciproco. Non sarebbe suggestivo e nello stesso tempo teologicamente esatto concepire l'unita' della Chiesa come una "*pericòresi* delle chiese" e delle persone che detengono l'unico episcopato, come compenetrazione della vitalita' molteplice derivante dal Collegio Episcopale unificato dalla roccia perenne di Pietro?

Dai dati biblici, patristici e storici, a cui abbiamo accennato senza poterli documentare, il Vaticano II ha dedotto conseguenze della massima importanza. Anzitutto i poteri episcopali di insegnare, santificare e governare provengono direttamente dal Cristo glorioso attraverso l'ordinazione episcopale, che rende chi la riceve partecipe della pienezza del sacerdozio di Cristo, della stessa missione e responsabilita' universale che Cristo affido' a tutto il collegio da Lui dotato di un Capo. "Si e' costituiti membri del corpo episcopale in virtu' della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col Capo del collegio e con le membra" (16). Solo in questa comunione i singoli membri del collegio possono esercitare debitamente i vari ministeri.

L'Episcopato ha percio' i suoi diritti e i suoi doveri che il Papa non puo' cambiare sostanzialmente. I Vescovi non sono dei semplici strumenti o funzionari del Papa, esenti da ogni responsabilita' personale, ma "sostengono, in modo eminente e visibile, le parti dello stesso Cristo Maestro, Pastore e Pontefice, e agiscono in sua persona" (17). Cio' puo' avvenire solo in connessione col collegio episcopale che, "in quanto composto di molti, esprime la varieta' e l'universalita' del popolo di Dio, in quanto poi e' raccolto sotto un solo Capo, significa l'unita' del gregge di Cristo. In esso i Vescovi, rispettando fedelmente il primato e la preminenza del loro capo, esercitano la propria potesta' in bene dei loro fedeli, anzi di tutta la Chiesa, mentre lo Spirito Santo costantemente consolida la sua struttura organica e la sua concordia" (18).

Non si tratta qui di un puro simbolismo. Infatti "il Romano Pontefice, quale successore di Pietro, e' il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unita' sia dei Vescovi sia della massa dei fedeli. I singoli Vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di unita' nelle loro chiese particolari, formate ad immagine della chiesa universale, e in esse e da esse e' costituita l'una e l'unica chiesa cattolica. Percio' i singoli Vescovi rappresentano la propria chiesa, e tutti insieme col Papa rappresentano tutta la Chiesa in un vincolo di pace, di amore e di unita'" (19).

Cio' vale non solo nell'ordine strettamente gerarchico e strutturale della Chiesa, ma anche in quello "carismatico", attraverso il quale lo Spirito Santo comunica impulsi e suscita iniziative, e si serve talvolta anche di Vescovi di chiese particolari per manifestare alla Chiesa universale idee, impostazioni e prospettive di vita che vuole ad essa comunicare. Il singolo Vescovo, pur non essendo affatto solo l'esecutore degli impulsi provenienti dalla suprema direzione della Chiesa, deve sempre sincerarsi che le iniziative a lui suggerite direttamente dallo Spirito di Dio rientrino nella stabile unita' d'intenti e si accordino, almeno tacitamente, con gli intenti della Chiesa universale e del Papa. Il Paraclito non cessa mai di garantire il giusto equilibrio tra l'autorita' universale del Papa sull'intera Chiesa e quelle dei Vescovi sulle chiese particolari, e l'unita' di questi due poteri, di cui l'uno non puo' sopprimere l'altro. Dalla comunione gerarchica e dal

(16) L.G., 22.

(17) L.G., 21.

(18) L.G., 22.

(19) L.G., 23.

l'unione collegiale, che mira unicamente al servizio e all'incremento della comunione ecclesiale, sgorga l'*affectus collegialis*. (20).

### Attività collegiale dei Vescovi

Il Vaticano II, dopo aver affermato che: "nella chiesa di Cristo, il Romano Pontefice, come successore di Pietro, ... è per divina istituzione, rivestito di una potestà suprema, piena, immediata e universale per la cura delle anime, ... e detiene il primato della potestà ordinaria su tutte le Chiese" (21), ribadisce anche che "l'ordine dei Vescovi ...; in unione col romano Pontefice suo capo e mai senza questo capo, è anche il soggetto di una suprema e piena potestà sulla Chiesa universale: potestà, tuttavia, che non si può esercitare senza il consenso del Romano Pontefice". Sia la potestà del Papa sia quella del collegio Episcopale è di diritto divino. La potestà del collegio non può non essere piena e suprema, altrimenti ne scapiterebbe quella stessa del Papa che ne è il Capo, e la cui potestà, entro il collegio stesso, non può non rimanere piena e suprema.

Rispetto alla potestà personale, che il Papa "può sempre esercitare liberamente" (22), quella del Collegio deve dirsi "piena e suprema" in senso relativo, in quanto non esiste senza il Papa ed è condizionata nel suo esercizio dal consenso del Romano Pontefice. "Al giudizio del Sommo Pontefice, cui è affidata la cura di tutto il gregge di Cristo, spetta, secondo le necessità della Chiesa, che variano nel corso dei secoli, determinare il modo col quale questa cura dev'essere attuata, *sive modo personali, sive modo collegiali*. Il Romano Pontefice nell'ordinare, promuovere e approvare l'esercizio collegiale, procede secondo la propria discrezione, avendo di mira il bene delle anime" (23). Per l'esigenza stessa del suo ufficio, "può esercitare la sua potestà *ad placitum*, cioè a sua discrezione insindacabile e inappellabile, mentre "il collegio, pur esistendo sempre, non per questo agisce permanentemente con azione 'strettamente' collegiale" (24).

Con queste precisazioni il Vaticano II non ha inteso dirimere le questioni della derivazione immediata o mediata da Cristo della piena e suprema potestà del collegio sulla intera Chiesa, o se si tratta di un unico o più soggetti di tale potestà. I teologi non sono ancora d'accordo su questo punto. Alcuni ritengono che il Vescovo di Roma, in quanto Vicario di Cristo, è unico depositario del potere supremo nella Chiesa, e lo conferisce caso per caso al collegio (25). Secondo altri il Papa è il soggetto principale del potere supremo, che annette a sé il collegio come soggetto secondario, rendendolo partecipe della sua potestà (26). Altri ancora ritengono unico depositario del potere supremo il collegio con il Vescovo di Roma suo Capo: il collegio non può agire senza il suo Capo, il Papa agisce sempre come Capo del Collegio, anche se non può essere mai da questo condizionato. (27). Molti infine sostengono che il Papa e il Collegio detengono il potere su-

(20) Cfr. *Schema del Sinodo*, p. 9.

(21) *Christus Dominus*, 1.

(22) *L.G.*, 22.

(23) *L.G.*; *Nota explicativa praevia*, 3.

(24) *Nota expl. praevia*, 4.

(25) Cfr. H. LATTANZI, *De nexu agnoscendo inter episcopalem consecrationem et sacra Ecclesiae munera*, in "Divinitas" 9 (1965), pp. 393-414; A. GUTIERREZ, *Collegium episcopale tanquam subiectum plenae ac supremae potestatis in universam Ecclesiam*, in "Divinitas" 9 (1965), pp. 421-446.

(26) Cfr. J.M. RAMIREZ, *De episcopatu ut sacramento deque Episcoporum collegio*, Salmanticae 1966, pp. 102-121.

(27) Cfr. K. RAHNER, *Episcopato e Primato*, tr. it., Brescia 1966.

premo in forma diversa come due soggetti inadeguatamente distinti (28).

Mentre queste discussioni alquanto sottili sono ancora in corso, sulla stampa vengono riprodotte e commentate, non sempre con cognizione di causa, espressioni alquanto sfumate, come queste: "Per ragioni ecumeniche come per ragioni teologiche, bisogna evitare qualunque presentazione della funzione del Papa che lo isoli dal Collegio dei Vescovi di cui e' il Capo. Quando si sottolinea che il Papa ha il diritto di agire o parlare da solo, questa parola 'da solo' non vuole mai dire separatamente o 'isolatamente'. Anche quando il Papa agisce da solo senza la collaborazione formale del Corpo Episcopale - come ne ha giuridicamente il diritto - egli agisce sempre come suo Capo" (29).

Perche' non sorga alcun equivoco, queste espressioni vanno intese alla luce del Vaticano II, secondo il quale "il Collegio o Corpo Episcopale non ha autorita', se non si concepisce insieme col Pontefice Romano, successore di Pietro, quale suo Capo, ed integra restando la sua potesta' di Primato su tutti, sia Pastori che fedeli". Il Collegio Episcopale col suo potere non puo' essere pensato e compreso se non in rapporto al primato del Papa, il quale, pur essendo sempre capo del Collegio Episcopale e della Comunione Ecclesiale ed operando sempre come tale, puo' di diritto divino agire per il bene delle anime anche "senza la collaborazione formale del Collegio" (30). Non si puo' affatto pensare che si tratti qui di una situazione di eccezione, di una misura permissiva o almeno concessiva da parte del Collegio, che sarebbe di natura puramente giuridica, mentre in realta' il Papa dovrebbe sempre governare col Collegio.

E' stato ancora scritto che "non si sottolineera' mai abbastanza l'unita' vitale del Collegio Apostolico. L'aiuto provvidenziale promesso a Pietro e ai suoi successori non prende la forma di un'ispirazione divina personale, ma quella di una assistenza particolare nell'esplicazione normale del giuoco della collegialita'. E' difficile precisare giuridicamente queste 'regole del giuoco', ma non c'e' soltanto il diritto e il rigore di un testo" (31).

Le espressioni citate, piu' che di precisazioni "giuridiche", hanno bisogno di una chiarificazione teologica. E' vero che la Chiesa e' infallibile e che l'assistenza promessa a Pietro e ai suoi successori non si ha per mezzo di nuove rivelazioni o di ispirazioni del tipo dell'ispirazione biblica. Pero' non e' meno vero che Pietro e' la regola prossima della fede. Regolandosi su Pietro i Vescovi sono in comunione con lui, tra di loro e in definitiva con Cristo. Al servizio dei fratelli, quali sono sia i Vescovi, sia i Sacerdoti, sia i semplici fedeli, Pietro riceve nella maniera piu' certa l'assistenza particolare dello Spirito Santo, perche' il Signore, che nell'ordine intenzionale dona l'infallibilita' al Suo Vicario Supremo in vista dell'infallibilita' della Chiesa, collega, nello ordine esecutivo l'infalibilita' della Chiesa a quella del suo Vicario (32).

E' necessario che la fede di Pietro non venga meno, perche' e' essa che ci da' la certezza di essere nella verita'. E' la fede di Pietro che conferma i suoi fratelli e non viceversa (cfr. Lc. 22, 32). I Vescovi non godono del carisma dell'infalibilita' se non quando sono tutti uniti al Papa, e non viceversa, anche se il Papa resta sempre Capo del

---

(28) Cfr. W. BERTRAMS, *Il potere pastorale del Papa e del Collegio dei Vescovi. Premesse e conclusioni teologico-giuridiche*, trad. dal ted., Herder, Roma 1967.

(29) L. SUENENS, *L'unita' della Chiesa...*, "Agg. Soc.", p. 458.

(30) Cfr. *Nota expl. praevia*, 4.

(31) L. SUENENS, *L'unita' della Chiesa...*, "Agg. Soc.", p. 458.

(32) Cfr. *L.G.*, 25.

Collegio Episcopale e "supremo pastore e dottore di tutti i fedeli" (33).

Nello stesso ordine pratico non si può imporre al successore di Pietro, sia pure in forma non giuridica ma in nome della "logica del Vaticano II", di consultare organicamente e di decidere collegialmente tutte le questioni più importanti nell'esercizio del suo potere supremo. Secondo il Vaticano II il Papa può farlo o meno secondo che lo giudica più opportuno per il bene della Chiesa. La decisione spetta a lui solo. Con ciò non si vuole affatto escludere "la partecipazione solidale di tutti i Vescovi alla cura della Chiesa universale, la quale contribuisce al bene delle chiese locali e di tutta la Chiesa di Cristo, purché sia animata da vero affetto collegiale e sia guidata da spirito di vera fiducia e carità" (34).

Il Collegio dei Vescovi, anche se esiste in permanenza, esercita la sua attività strettamente collegiale, in comunione col romano Pontefice per il bene della Chiesa universale, sia nel Concilio Ecumenico sia quando, pur restando essi sparsi per il mondo, "il Capo del Collegio li chiama ad un'azione collegiale, o almeno approva o liberamente accetta l'azione congiunta dei Vescovi" (35). Questo esercizio collegiale ha carattere veramente giurisdizionale e il soggetto di questa autorità piena e suprema è il Collegio in quanto tale.

Esiste nondimeno tra i Vescovi una solidarietà collegiale permanente, che è conseguenza della collegialità e sacramentalità dell'Episcopato, e della natura stessa della Chiesa, popolo di Dio e Corpo mistico di Cristo, nel quale nessun membro può disinteressarsi del bene degli altri. Se ciò vale per tutti i cristiani, vale molto di più per i Vescovi scelti dallo Spirito Santo a guidare alla salvezza i redenti da Cristo.

Già il buon governo della propria diocesi, che costituisce il primo impegno di ogni Vescovo, contribuisce al bene di tutto il Corpo mistico, che il Vaticano II chiama anche "Corpo delle Chiese" (36). Però egli è e si deve sentire solidalmente corresponsabile nel promuovere e difendere l'unità della fede e della comune disciplina, nel contribuire efficacemente alla promulgazione del Vangelo in ogni parte della terra e aiutare il romano Pontefice, col consiglio e con i mezzi che a lui stesso spetta determinare, nel governo pastorale dell'intera Chiesa. Questa solidarietà e cura universale, che trascende il potere di giurisdizione esercitato dal Vescovo solo nella propria diocesi, può e deve dirsi senz'altro di diritto divino, anche se il suo esercizio è condizionato dai tempi e dalle circostanze; e può assumere forme molto diverse secondo i ritmi e le modalità rispondenti alle esigenze concrete. La Costituzione *Lumen gentium* chiama questa solidarietà promiscuamente "sollicitudo pro universa ecclesia" (37), "collegialis unio" (38), "collegialis affectus" (39). Oggi la si suole chiamare "collegialità o solidarietà morale", per distinguerla da quella giuridica.

La forma più recente di collaborazione e di corresponsabilità dei Vescovi col Papa nel governo della Chiesa universale, è il Sinodo Episcopale. Il Sinodo è "un consiglio

---

(33) *L.G.*, 25.

(34) *Schema del Sinodo*, p. 10.

(35) *L.G.*, 22.

(36) *L.G.*, 23.

(37) *L.G.*, 23 b.

(38) *L.G.*, 23 a.

(39) *L.G.*, 23 d.

permanente di Vescovi per la Chiesa universale, soggetto direttamente e immediatamente alla potestà del Papa" (40). Costituisce quindi un organismo di carattere ecclesiastico, il cui statuto attuale, come quello di tutte le istituzioni umane, è suscettibile di ulteriori perfezionamenti. Esso mette bene in risalto la pienezza dell'ufficio episcopale e può largamente contribuire ad intensificare la comunione di fede, di carità e di collaborazione tra i Vescovi e il Sommo Pontefice. Infatti, mentre può fornire al Capo della Chiesa una più diretta conoscenza dei problemi e delle situazioni della vita interna della Chiesa, e presentargli utili proposte concrete, è atto a facilitare anche la concordia dei Vescovi circa i punti essenziali della dottrina e della prassi ecclesiale.

L'attività del Sinodo non è *verus actus collegialis* (41) o *actio stricte collegialis* (42) o *cogubernatio cum Romano Pontifice* quale si ha solo nel Concilio Ecumenico, ma, come nota lo Schema (43), "si avvicina all'azione strettamente collegiale". Il Sinodo rappresenta il Collegio Episcopale in senso morale, non giuridico, anche se attualmente per disposizione pontificia la maggior parte dei suoi membri viene eletta dalle Conferenze Episcopali. Per rappresentare giuridicamente il Collegio, oltre all'espressa volontà del Pontefice in tal senso, si richiederebbe che ogni singolo membro fosse eletto dall'intero Collegio in quanto tale. Si può però parlare di rappresentanza "morale", in quanto di fatto i membri del Sinodo rispecchiano la composizione dell'intero Episcopato anche secondo le sue dimensioni territoriali.

Pur potendo il Sinodo essere considerato frutto della riflessione conciliare sulla natura della Chiesa, non lo si può dire "prolungamento del Concilio", perché i suoi membri, a differenza dei Padri conciliari, non sono *iudices* e *legislatori* insieme col Papa, anche quando per delega di quest'ultimo esercitano poteri deliberativi.

Il potere consultivo del Sinodo è ordinario, perché connesso stabilmente ad una istituzione perpetua per sua natura, anche se svolge i suoi compiti in modo temporaneo e occasionale. Non è vicario, ma proprio, perché non agisce in nome o vece del Papa o del Collegio episcopale. Il potere deliberativo di cui può essere investito in alcuni casi il Sinodo, gli proviene unicamente e totalmente dal Papa; non è né delega né partecipazione dell'autorità del Collegio Episcopale; il quale, come si è già detto, è in atto solo nel Concilio Ecumenico e quando il Papa lo chiama ad emettere azioni collegiali.

I Vescovi, oltre che su un piano universale, hanno una solidarietà e una corresponsabilità anche su un piano meno vasto, per cui la loro sollecitudine pastorale si estende in maniera particolare alle diocesi vicine. Questa cura, che già fu esercitata attraverso i secoli mediante i Concili regionali e provinciali o per mezzo dei Sinodi patriarcali, da un centinaio di anni si attua attraverso le Conferenze Episcopali, la cui strutturazione va sempre più perfezionandosi sotto l'aspetto funzionale e la configurazione territoriale. Data l'importanza che questa istituzione è andata assumendo, era naturale che nel Vaticano II se ne indagassero i fondamenti dogmatici e pastorali.

Nelle discussioni in aula conciliare tra i fondamenti dogmatici furono annoverati:

a) la natura intrinseca dell'autorità esercitata dai Vescovi sin dai primi secoli sia nell'ambito sinodale sia nei Concili locali;

---

(40) *Motu proprio Apostolica Sollicitudo*, in "Il Concilio Vaticano II, Documenti", Edizioni Dehoniane, ed. 7.ª, Bologna, 1968, n. 1972.

(41) *L.G.*, 22.

(42) *Nota expl. praevia*, 4.

(43) *Schema del Sinodo*, p. 11.



b) la comunione delle Chiese locali, fra loro e i loro Capi, nella fede, nell'Eucarestia e nel governo ecclesiale;

c) infine la collegialita' episcopale.

Su questo ultimo punto le opinioni furono molto divergenti. Infatti, mentre alcuni consideravano la collegialita' vero fondamento delle Conferenze episcopali, altri sostenevano che essa riguarda esclusivamente la Chiesa universale. Molti pero' erano del parere che le Conferenze sono il segno e la pratica espressione di una collegialita' universale in una determinata area territoriale. Cio', secondo costoro, non comporta una rigorosa collegialita' giuridica, che e' propria unicamente del Collegio Episcopale con a capo il Papa. Solo costui potrebbe, se lo ritenesse opportuno, conferire alle Conferenze un qualche potere giuridico.

Dal punto di vista pastorale tutti erano d'accordo sulla utilita' delle Conferenze a carattere regionale, nazionale o interstatale, e scorgevano in esse anche un mezzo idoneo all'applicazione pratica del principio di sussidiarieta'. Le Conferenze, infatti, gia' espletano, ed assolveranno ancor piu' in futuro, compiti che non possono essere adempiti dal singolo Vescovo e non devono neppure essere scaricati sulla direzione suprema della Chiesa universale.

Mentre vari documenti del Vaticano II accennano alle Conferenze episcopali, solo il Decreto sull'ufficio pastorale dei Vescovi al n.38 ne determina la natura, la struttura e l'autorita'. Pero' la definizione che ne da' e che e' riportata anche dallo Schema del Sinodo (44), e' piuttosto descrittiva e ne desume gli elementi e le finalita' dal suo stato attuale di realizzazione, prescindendo volutamente da ogni accenno ad eventuali fondamenti teologici.

A noi pare indiscutibile che le Conferenze Episcopali non siano motivate solo dalla necessita' pratica di mutua collaborazione tra i singoli Vescovi, specie quando le loro diocesi sono vicine. Esse hanno un solido fondamento dogmatico: la comunione di solidarieta' e corresponsabilita' che ogni Vescovo, in quanto detentore dell' unica pienezza sacerdotale e membro dell' unico collegio episcopale, ha nei confronti della Chiesa universale e delle Chiese particolari, che la concretizzano. La missione universale, affidata ad ogni singolo Vescovo, non puo' restare astratta e puramente formale; deve manifestarsi in maniera concreta e fattiva. Un esempio puo' farlo meglio comprendere. La carita' deve estendersi a tutti gli uomini, redenti da Cristo e destinati alla comunione trinitaria. Pero' nella nostra condizione di pellegrini sulla terra, circoscritti nel tempo e nello spazio, il nostro amore assume necessariamente delle sfumature d'intensita' e delle forme le gittime determinate dalla consanguineita', dalla vicinanza, dalle relazioni sociali, dalla libera scelta, ecc. Lo stesso si verifica nella comunione ecclesiale.

La responsabilita' d'ogni singolo Vescovo verso la Chiesa universale, che deriva dalla appartenenza al Collegio episcopale, si concretizza anche nel condividere la sollecitudine per la salvezza delle anime appartenenti alle diocesi "vicine o prossime". Non si tratta di due responsabilita' derivanti da due collegialita' episcopali: una che si eserciterebbe a livello universale, l'altra a livello territoriale ridotto. Vi e' un' unica responsabilita', che conosce modalita' varie, come v'e' un' unica collegialita', che e' parte costitutiva della Chiesa stessa. Percio' si puo' senz'altro affermare che il fondamento ultimo delle Conferenze episcopali risiede nella natura della Chiesa, anche se il loro sorgere, la loro struttura e funzionamento sono indubbiamente di diritto ecclesiastico.

(44) *Ivi*, p. 12.

Così come funzionano oggi, le Conferenze sono riunioni di Vescovi per lo scambio di idee e di esperienze, per il confronto di opinioni, lo studio e la adozione di metodi di apostolato più conformi alle necessità dell'ambiente e del momento. Le decisioni prese impongono generalmente un obbligo morale in quanto la Conferenza è una persona morale collegiale. Quando il singolo membro della Conferenza ritiene opportuno adottare le sue decisioni per il bene della propria diocesi, queste assumono valore di legge unicamente per la volontà e la promulgazione del pastore della diocesi, che solo ha in essa di diritto divino il potere legislativo (45) vero e proprio e sottosta unicamente alla autorità del Sommo Pontefice e del Collegio Episcopale.

Per provvedere a reali esigenze della vita pastorale in un determinato territorio, il Decreto *Christus Dominus* (46) ha stabilito che "le decisioni della Conferenza episcopale, purché siano state prese legittimamente e con almeno due terzi dei suffragi dei Presuli appartenenti alla Conferenza con voto deliberativo, e siano state riconosciute dalla Sede apostolica, avranno forza di obbligare giuridicamente nei casi in cui ciò sia stato prescritto dal diritto comune oppure sia stato stabilito da uno speciale mandato della Sede Apostolica, emanato o di motu proprio o su richiesta della Conferenza stessa". In questi casi il potere decisionale della Conferenza promana direttamente dalla Suprema Autorità del Papa, che interviene unicamente per il bene delle anime e non viola affatto i diritti episcopali, anche se si verifica così una certa loro limitazione.

Nel chiudere queste osservazioni dogmatiche vorrei fare un accenno all'Eucaristia, che manca nello Schema del Sinodo ma che mi sembra essenziale, perché l'Eucaristia ci spiega bene la realtà della Chiesa universale e delle Chiese locali, l'unità dell'Episcopato intorno al Successore di Pietro, l'unità del presbiterio intorno al Vescovo, la comunione di tutti i credenti col loro Pastore universale e particolare. "La Chiesa, nota il Bazatole (47), è coestensiva all'Eucaristia: l'Eucaristia è pienamente celebrata in tutta la sua verità e in tutta la sua efficacia di unità ecclesiale ovunque essa sia compiuta secondo le parole di Cristo in una comunione di credenti. Tuttavia essa non fa realmente numero con tutte le Eucaristie del mondo intero: sono tutte una sola e identica Eucaristia, e fanno tutte una sola e identica Chiesa, quella di Cristo. Ecco perché nell'atto stesso in cui siamo fatti membri di una Chiesa locale, diventiamo membri della Chiesa cattolica".

In maniera analoga il mistero totale della Chiesa è vissuto al livello della Chiesa locale. Vivere in seno alla Chiesa locale è vivere in seno alla Chiesa universale, perché il Corpo di Cristo è unico con un unico episcopato (cfr. 1 Pt. 2, 25). Se si è in comunione col proprio Vescovo, si è in comunione con tutto il corpo episcopale e col suo Capo, che, essendo il segno manifestativo ed efficiente della sua unità, è dotato di un potere pastorale universale e di un magistero anche personalmente infallibile. Il Papa è anche il segno che come tutte le specie eucaristiche, moltiplicate nel tempo e nello spazio, velano un solo Cristo, così i Vescovi detengono un solo Episcopato e tutte le Chiese particolari formano l'unica Chiesa di Cristo.

In questa visione eucaristica gli orizzonti non si possono chiudere nel particolarismo delle Chiese locali, ma ci si sentirà uniti con tutta quanta la Chiesa in uno scambio di vita soprannaturale, di beni culturali, di esperienze apostoliche, di beni materia

---

(45) Cfr. L.G., 27 a

(46) C.D., 38, 4.

(47) B. BAZATOLE, *Il Vescovo e la vita cristiana in seno alla Chiesa locale*, in AA. VV. *L'Episcopato e la Chiesa universale*, ed. Paoline, Roma, 1965, p. 444.

li, ecc., da cui risulterà la crescita del Corpo Mistico e la promozione della stessa società umana.

Avendo sempre presente il Cristo eucaristico sarà anche più facile attuare l'unione dei fedeli fra loro e col proprio Vescovo, dei Vescovi fra loro e col Papa, nella coscienza di essere in Cristo una sola realtà (cfr. Gal. 3,28) e di avere una unica missione da assolvere con solidarietà integrata e corresponsabilità attiva secondo i vari livelli (Cfr. Ef. 4,15-16). La fede nella presenza di Cristo sotto le specie eucaristiche, che vanno continuamente consumate e rinnovate, spronerà anche al costante rinnovamento delle strutture storiche, dei metodi di apostolato e di tutta la vita cristiana, in modo che, per quanto è compatibile con lo stato di peregrinazione, si rifletta nelle Chiese particolari "senza rughe e senza macchie" (Cfr. Ef. 5,27) l'unica e identica Chiesa in attesa dell'Agnello (Cfr. Apoc. 22, 17).

Alla fine della storia con la Parusia del Cristo cesserà la liturgia dei segni, non ci sarà più bisogno di sacrificio eucaristico e di strutture gerarchiche, scompariranno le concretizzazioni e le particolarizzazioni della chiesa terrestre, vi sarà solo, in uno stato di perenne beatitudine, "un popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo". Si avrà allora la massima e definitiva partecipazione di tutti i battezzati in Cristo alla comunione trinitaria.

## LE CONFERENZE EPISCOPALI: CENNI BIBLIOGRAFICI

Non potendo dare per ovvie ragioni una bibliografia sia pure sommaria sui vari punti teologici toccati nella relazione, ci limitiamo a citare alcuni studi e documenti più importanti sulle Conferenze Episcopali, dividendoli cronologicamente in tre gruppi, ordinati anch'essi in ordine di tempo, in modo che ci si possa subito rendere conto del loro aggiornamento.

### I

**Studi sulle Conferenze Episcopali immediatamente anteriori o contemporanei al Vaticano II**

G. MARIANI, *Conferentia Episcoporum*, in *Dictionarium morale et canonicum*, I, Romae 1962, coll. 863-865.

F. HOUTART, *Les formes modernes de la collegialité épiscopale*, in *L'Épiscopat et l'Église universelle*, Du Cerf, Paris 1962, pp.497-535: studio preciso, documentato e per il suo tempo ben aggiornato.

*Les conférences épiscopales*, in *Documentation Conciliaire*, n.31 (23 Nov.1962), pp. 1-5.

N. TIBAU, *Las conferencias episcopales nacionales ante el Concilio*, in *Concilio*, maggio 1963, pp.10-11.

- S.E. MONS. DOZOLME, *Les conférences épiscopales au Concile*, in *La Documentation Catholique*, t. 59 (16 dic. 1962), coll. 1616-1618: intervento interessante in aula conciliare.
- Bishops and the Worldwide Apostolate*, in *Doc. Conc.*, n. 57 (17 giu. 1963), pp. 11: interessa per le discussioni nel periodo conciliare.
- R. DULAC, *Le pouvoir pontifical, les Conciles et les Assemblées épiscopales non conciliaires*, in *La Pensée Catholique*, 87 (1963), pp. 3-33.
- A. CAMPS, *Catholic bishops' Conferences and the World Church*, in *Novella Ecclesiae: Germina*, Nijmegen-Utrecht 1963, pp. 244-249: tratta dei servizi che le conferenze possono rendere alla Chiesa universale.
- Collegiality, in America*, 6 apr. 1963, p. 459: editoriale sulla collegialità e le conferenze episcopali.
- Conferencias episcopales*, in *Ilustración del Clero*, 57 (1964), pp. 135-167: documentazione abbondante su tutti i precedenti, e sulla prassi di quel periodo nei vari paesi.
- G. DEGLI ESPOSTI, *Le conferenze episcopali: la risposta pastorale alle esigenze della nuova evangelizzazione*, in *Il Regno* 9 (1. 1964), pp. 19-27.
- P. FRANZEN, *Die Bischofskonferenzen-Kernproblem des Konzils*, in *Orientierung* 27 (31 ma.-15 giu. 63), pp. 119-123; 128-134: studio molto approfondito anche dal punto di vista dogmatico che ebbe larga risonanza. Perciò fu sintetizzato in varie lingue, tra cui il francese col titolo: *Conférences épiscopales. Fondements dogmatiques*, in *Choisir* 4 (1. mag. 1963) pp. 16-20; e in italiano: *Conferenze episcopali: fondamenti e vantaggi*, in *Digest Cattolico* 5 (genn.-febb. 1964), pp. 22-29.
- P. GHEDDO, *La vitalità delle Conferenze Episcopali*, in *Oikoumenikon* 3, vol. 3, quad. 52 (1. lu. 1963), pp. 37-47.
- J. HAMER, *Les conférences épiscopales, exercice de la collegialité*, in *Nouv. Rev. Théol.* 85 (1963), pp. 966-969: approfondisce il nesso teologico tra collegialità e conferenze.
- P. LEISCHING, *Die Bischofskonferenzen*, Wien-München 1963: studio giuridico.
- K. RAHNER, *Über Bischofskonferenzen*, in *Stimmen der Zeit* 172 (1962-63; 1. lu. 63), pp. 267-283; trad. in italiano: *Sulle conferenze episcopali*, in *Nuovi Saggi*, I, Ed. Paoline, Roma 1967, pp. 591-622: molto stimolante dal punto di vista teologico e pratico per le nuove prospettive che apre.

## II

### Riferimenti alle Conferenze Episcopali nei documenti del Vaticano II

Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 22, 2: cfr. anche il motu proprio di Paolo VI, *Sacram Liturgiam* del 25 genn. 1964; in AAS 56 (1964), pp. 139-144; l'Istruzione della S.C. dei Riti *Inter Oecumenici*, 26 sett. 1964; in AAS 56 (1964), pp. 877-900.

Cost. *Lumen gentium*, nn. 23d) 29b.

Decr. *Unitatis redintegratio*, n. 8d.

Decr. *Christus Dominus*, n. 38.

Decr. *Perfectae caritatis*, n. 23.

Decr. *Optatam totius*, n. 1 e n. 22.

Dich. *Gravissimum educationis*, proem. c.

Decr. *Ad gentes divinitus*, nn. 16f; 18c; 20eg; 22c; 26g; 29f; 31ab; 32; 33a; 38efg.

Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 21b.

### III

#### Studi sulle Conferenze Episcopali dopo il Vaticano II

La rivista *Concilium* nel 1965, nel suo numero 8 di natura giuridica, dedico' i seguenti articoli al problema delle conferenze episcopali:

T. JIMENEZ-URRESTI, *Ontologie de la communion et structures collégiales dans l'Église*, ivi, pp. 13-22.

M. BONET, *La Conférence épiscopale*, ivi, pp. 47-54.

W. ONCLIN, *La Collégialité épiscopale à l'état habituel ou latent*, ivi, pp. 79-90.

Anche nel 1965 sono apparsi due altri articoli di carattere giuridico:

N. JIBANY, *Las Conferencias Episcopales y el Concilium Vaticano II*, in *Jus Canonicum* 5 (1965) pp. 343-363.

R. BEZAC, *Les Conférences épiscopales nationales*, in *Revue de droit canonique*, 15 (1965), pp. 303-317.

Lo sviluppo storico e giuridico delle Conferenze e' stato ulteriormente illustrato da:

F. CARROL, *The Development of Episcopal Conferences*. (Dissertatio ad lauream apud Pont. Studiorum Universitatem Urbanianam), Sidney 1965.

I. GAMPEL, *Zur Discussion um Status und Gewalt der Bischofskonferenzen*. (Per la discussione sullo stato giuridico e il potere delle conf. ep.), in *Osterreichisches Archiv f. Kirchemrecht* 17 (1966), pp. 388-413.

Ch. LEITMEIER, *Bischofskonferenzen*, ivi, pp. 64-79; 165-167.

K. MORSDORF, *Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche*, Introd. e com., t. II, Herder, Freiburg 1967, pp. 127-247.

Ch. MUNIER, *Le conferenze episcopali*, in *Concilium* 8 (1967), pp. 104-111: fa dei buoni rilievi sulle conferenze come segno di comunione e sulla loro opera collegiale.

Alle *Conferenze Episcopali sovrastatali* ha dedicato uno studio W. KLOSTERMANN in *Ido-C*, Anno I, N. 31-32 (18. 8. 1968) con ampia documentazione. L'autore stesso l'ha sintetizzato in un articolo dallo stesso titolo in *Concilium* 1968, 8, pp. 122-128.

Molto utile è l'articolo di M. COSTALUNGA, *De Episcoporum Conferentiis*, in *Periodica de re morali canonica liturgica* 57 (1968), 217-280: storia delle conf. da Pio IX al Vaticano II; studio dei documenti del Concilio; elenco delle competenze attribuite alle conferenze dal Vaticano II e dalla S. Sede; procedimento; bibliografia e due appendici: Lettere dei Pontefici alle Conferenze e l'*Archetypon Statuti Conferentiarum Episcopali*.

L.M. CARLI, oltre a trattare con competenza delle conferenze nel commento al *Decreto sull'Ufficio pastorale dei Vescovi*, *Elle DI CI*, Torino 1967, pp. 405-424; ha scritto i seguenti articoli:

*L'institution canonique des conférences épiscopales nationales*, in *La pensée catholique* n. 112 (1968), pp. 8-19;

*Le conferenze episcopali nazionali*, in *Palestra del Clero* 47 (1968), pp. 801-819; *Competenze e modo di procedere delle Conferenze episcopali nazionali*, ivi, 48 (1969), pp. 79-99.

Le competenze liturgiche delle conferenze sono state studiate da:

J. MANZANARES MARIJURAN, *Liturgia y decentralizacion en le Concilio Vaticano II*, *Las Conferencias Episcopales, eje de la reforma litúrgica conciliar* (Dissertatio ad lauream in Facultate Juris Canonici Pont. Univ. Gregorianae), 22 ott. 1968. È ancora inedita.

Cfr. infine: A. SORRENTINO, *Le conferenze regionali, organi di collaborazione e collegamento*, in *Settimana del Clero*, 1969, n. 26, p. 1 e 8.



## Parte II

### ASPETTI GIURIDICI

Relazione di p. Roberto Bortolotti, S.J.

L'intendimento della presente relazione è quello di esaminare la misura in cui la disciplina tecnico-giuridica dei rapporti delle Conferenze Episcopali nazionali con la Sede Apostolica e delle Conferenze stesse tra di loro, possa favorire e render sempre più vitale il rispettivo vincolo di unione e integrazione. E allo scopo di precisare i termini della problematica in questione, ci sembra opportuno prendere le mosse dai dati forniti dalla esperienza concreta, cioè dalla realtà storica e dalla vita delle Conferenze Episcopali.

Ci ripromettiamo di presentare, in via preliminare, una breve analisi della struttura delle Conferenze Episcopali, di confrontarla con le finalità proprie e specifiche delle medesime, onde saggiarne la effettiva validità funzionale.

In secondo luogo, utilizzando appunto i dati emersi da questo confronto analitico, ci ripromettiamo di delineare un profilo attendibile dei rapporti giuridici intercorrenti tra le Conferenze Episcopali e la Sede Apostolica allo scopo di verificare se e quale contributo all'auspicato rafforzamento del vincolo di unione delle Conferenze Episcopali con la Sede Apostolica possa essere fornito anche dalle categorie e dai dispositivi giuridici.

Finalmente, trasferendoci sul piano dei rapporti tra le diverse Conferenze Episcopali nazionali, accenneremo alle prospettive che si profilano in questo senso; e, applicando per via di analogia le indicazioni risultanti dalla analisi iniziale, indicheremo succintamente quali di queste prospettive sembrano doversi prendere in considerazione, e quali invece sembrano doversi escludere in partenza.

#### Analisi della struttura funzionale della Conferenza Episcopale

##### 1. - *Le finalità perseguite dalle Conferenze Episcopali.*

Anzitutto gioverà richiamare brevemente il fine e lo scopo specifico delle Conferenze Episcopali.

Fine originario, che possiamo chiamare primario, indicato da tutti i documenti conciliari e pontifici e dalle istanze e voti dell'Episcopato, è la cooperazione e la collaborazione tra i Vescovi, Pastori delle Chiese locali. Sotto il duplice profilo di uno scambio di idee e di esperienze, volto a render più valida l'attività pastorale di ciascuno, e di una integrazione di iniziative per quelle attività che, superando le possibilità delle singole diocesi, dovranno necessariamente essere promosse da più diocesi insieme.

A questo fine originario e primario si aggiungono di fatto, anche se non espressi con la stessa ufficialità e pubblicità, due altri obiettivi: l'istanza della decentralizza-

zione in chiave di sussidiarietà rispetto al governo centrale della Chiesa, e l'istanza della collegialità, o cura pastorale esercitata dai Vescovi in forma collegiale.

## 2. - Analisi della funzionalità della struttura delle Conferenze Episcopali.

Ora, in quale misura, e a quali condizioni la struttura funzionale delle Conferenze Episcopali raggiunge questi scopi, assolve questi compiti, risponde a queste istanze?

Dare una risposta non è agevole, anche perché in effetti le Conferenze Episcopali non presentano una sola struttura funzionale univocamente definita, ma ben tre diversi profili strutturali e funzionali, che si sovrappongono e si intersecano a vicenda.

Occorre quindi procedere a un confronto analitico di ciascuno dei tre profili strutturali con ciascuna delle finalità specifiche che abbiamo sopra indicato. Ma non essendo neppure pensabile di poter esaurire in questa sede un confronto analitico di tale ampiezza, ci limiteremo qui a riferire succintamente le risultanze e le conclusioni di questo confronto; restando sempre disponibile, per chi ne avesse interesse, l'elaborato di una più particolareggiata descrizione e documentazione.

a) La prima configurazione che possiamo individuare nella struttura delle Conferenze Episcopali, ci presenta questa come un *dispositivo di sussidio tecnico a servizio dei Vescovi*. Sotto questo profilo gli organismi della Conferenza Episcopale forniscono ai singoli Vescovi documentazioni, proposte, prospettive, programmazioni di attività uniformi o anche differenziate e integrate, in ordine al potenziamento dell'attività individuale di ciascuno e alle iniziative di comune interesse. Tutti questi suggerimenti, risulteranno sì preziosi, ma non vincolanti per i Vescovi; starà infatti a ciascuno di essi il valutarli discrezionalmente e a tradurli o meno in pratica all'interno delle rispettive Diocesi, con provvedimenti presi nell'ambito della propria competenza e autonomia. E gli atti della Conferenza Episcopale secondo questa struttura non avranno per destinatari diretti il clero o il popolo dei fedeli, ma soltanto i Vescovi responsabili di ciascuna Diocesi.

Pertanto, mentre non v'è dubbio che questa prima struttura raggiunge lo scopo primario e originario della cooperazione e collaborazione tra i Vescovi, non risponde, al contrario, alla istanza della decentralizzazione e della sussidiarietà. E quanto alla istanza della collegialità, questa struttura favorisce sì l'*affectus collegialitatis* o una collegialità in senso lato; ma, tecnicamente parlando, la collegialità propriamente detta rimane del tutto estranea.

b) La seconda struttura funzionale delle Conferenze Episcopali può individuarsi e identificarsi con l'*attività congiunta* dei Vescovi. Secondo questo profilo, i singoli Vescovi per aggiungere prestigio e autorità ai propri atti, si accordano per emanarli in forma congiunta, cioè in maniera uniforme e simultanea: vale a dire lo stesso identico testo, predisposto dalla Conferenza Episcopale, viene fatto proprio dai singoli Vescovi e da questi diretto ai propri fedeli, in modo che tali atti possano ben dirsi atti dell'intero Episcopato nazionale. Va da sé che questa struttura funzionale risulta la più indicata per le dichiarazioni dottrinali solenni e per le disposizioni disciplinari che postulano l'uniformità per tutte le Diocesi. Ovviamente anche in questa forma gli atti della Conferenza Episcopale non hanno per destinatari i singoli Vescovi, che formalmente ne sono gli autori, ma soltanto il popolo dei fedeli e il clero delle rispettive diocesi.

Pertanto, nemmeno questa figura funzionale risponde alla istanza della decentralizzazione e della sussidiarietà. E per quanto riguarda la collegialità, essa può sì venir realizzata, anche fino al limite massimo della unanimità, ma solo alla condizione ben pre-

cisa - conditio sine qua non - che i singoli Vescovi risultino effettivamente liberi e autonomi nell'accordarsi tra di loro e nell'aderire spontaneamente al testo o dichiarazione congiunti. Diversamente non si avrebbe collegialità ma piuttosto il contrario: il prevalere cioè di alcuni, forse di pochi su gli altri che potrebbero essere di diversa opinione. E in pratica non sembra davvero facile trovare e applicare scrupolosamente il dispositivo tecnico procedurale che realizzi e garantisca questa condizione della autonomia e della spontaneità.

c) E, finalmente, la terza figura di struttura funzionale presenta la Conferenza Episcopale come un ente, o istituzione, o persona giuridica strettamente collegiale, a carattere permanente, assolutamente distinta dai singoli Vescovi e dal loro semplice insieme, con attribuzioni giurisdizionali e competenza propria, che trascende l'ambito di competenza dei singoli Vescovi. Sotto questo profilo la Conferenza Episcopale si pone come ente intermedio tra la Sede Apostolica e le singole Diocesi. L'istituto giuridico più vicino a questa struttura funzionale, sia pure con qualche e non irrilevante differenza, è quello noto e tradizionale del Concilio plenario o regionale disciplinato dal CIC.

Anche da questo semplice accostamento, oltre che da precise disposizioni in materia, risulta evidente che questa struttura si identifica con l'intero Corpo o Collegio Episcopale di ciascuna Conferenza Episcopale, sia esso materialmente convocato e riunito in Assemblea Generale, o sia comunque operante e deliberante con votazione a maggioranza di suffragi. In questa terza figura risulta poi caratterizzante e decisivo che gli atti così emanati hanno per destinatari diretti, oltre al clero e al popolo dei fedeli, anche i singoli Vescovi, e che, se formati e promulgati in virtù del potere di giurisdizione, risultano vincolanti per tutti indistintamente.

Pertanto, questa terza struttura risponde in pieno alle istanze sia della decentrazione sussidiaria sia della collegialità, o cura pastorale esercitata collegialmente. Risente però di un gravissimo limite: data la molteplicità degli adempimenti procedurali che comunque comporta e, quindi, la frequenza forzatamente ridotta di decisioni deliberative (specialmente se si vuol conservare per le votazioni la maggioranza dei 2/3 dei suffragi) non risulta, in pratica, adeguatamente funzionale ed efficiente; non è in grado, cioè, di formare ed emanare provvedimenti con quella tempestività che la natura e l'urgenza dei problemi richiede.

## **Rapporti giuridici tra le Conferenze Episcopali e la Sede Apostolica.**

### **1. - Delimitazione dell'ambito.**

Affrontiamo ora il problema dei rapporti tra le Conferenze Episcopali e la Sede Apostolica alla luce delle considerazioni finora esposte; riteniamo infatti che proprio dalle risultanze di questo confronto analitico possano scaturire preziose indicazioni per impostare correttamente il problema e avviarlo a felice soluzione.

Ci limiteremo a parlare dei rapporti giuridici. Più esattamente, cercheremo di renderci conto se e quali categorie giuridiche o moduli giuridici risultino atti a favorire efficacemente una sempre più stretta e vitale unione tra le Conferenze Episcopali e la Sede Apostolica.

Per questo motivo non ci occuperemo qui di quelle forme di unione e comunione indicate nei documenti preparatori del Sinodo come unanimemente auspicate: vale a dire dei

contatti personali, dello scambio tempestivo e reciproco di comunicazioni e informazioni, dei sondaggi e esplorazioni da premettersi, da una parte e dall'altra, alla emanazione di documenti particolarmente importanti. Infatti, anche se teoricamente parlando tutto questo potrebbe benissimo costituire oggetto di norme e disposizioni giuridicamente vincolanti, tuttavia, data la natura di questo tipo di contatti, risulta per essi decisivo l'*animus*, cioè l'*affectus unitatis et communionis*. E qualora questo venisse meno, non sarebbero certo i precetti giuridici a farlo rivivere; e la pura esecuzione di norme giuridiche in questo campo si risolverebbe in uno sterile formalismo, in un puro adempimento burocratico, a tutto danno della ricerca della unione e comunione sostanziale.

Di più, sembra che formule e moduli giuridici non siano applicabili alle attività proprie della prima e seconda struttura funzionale della Conferenza Episcopale. Infatti sotto un profilo tecnico formale gli atti specifici di quelle strutture rimangono sempre propri dei singoli Vescovi, e nell'ordinario esercizio delle proprie attribuzioni; e davvero non si vede perché proprio a questi atti dovrebbero applicarsi forme e schemi procedurali in aggiunta a quelli che, in forza del diritto comune, sono già in uso per tutti gli atti che i Vescovi compiono anche al di fuori della struttura delle Conferenze Episcopali.

Pertanto, sotto il profilo giuridico il problema dei rapporti tra Conferenza Episcopale e Sede Apostolica si pone solo per gli atti tipici della terza struttura, posti in essere dall'intero Corpo Episcopale locale collegialmente deliberante.

## 2. - *Contenuto dei rapporti.*

Rapporti, anzitutto, assolutamente necessari, inderogabili.

È ovvio, infatti, che non esiste e non può esistere alcun organo propriamente episcopale, e fornito di attribuzioni giurisdizionali, sia esso collegiale o meno, se non in comunione anche giuridica con la Sede apostolica. Occorre quindi trovare e adottare una formula giuridica che significhi e realizzi l'unione e comunione delle Conferenze Episcopali con la Sede Apostolica.

Inoltre la necessità inderogabile di questi rapporti giuridici si pone anche sotto il profilo delle attribuzioni e competenze. Infatti, ferma restando da una parte la funzione della Sede Apostolica strettamente episcopale, cioè pienamente pastorale e giurisdizionale, nelle dimensioni del totale e dell'universale, e risultando dall'altra ormai acquisite alle Conferenze Episcopali attribuzioni proprie e ordinarie su una parte almeno della stessa materia e per gli stessi destinatari, sarà indispensabile un dispositivo giuridico di disciplina delle rispettive attribuzioni e competenze, onde eliminare inutili doppioni e prevenire e risolvere eventuali deplorabili conflitti. Occorre quindi individuare e porre in essere anche una adeguata disciplina giuridica della differenziazione e integrazione reciproca delle rispettive aree di competenza.

Ora, quanto alla formula della unione e comunione, non sarà superfluo ricordare che, tecnicamente parlando, questa è già contenuta nella approvazione costitutiva delle Conferenze Episcopali, segnatamente nella approvazione specifica degli Statuti da parte della Sede Apostolica. E il giurista puro potrebbe anche essere soddisfatto di questa sola formula di unione e comunione. Ad altri, però, e giustamente, questa sola forma apparirà troppo tenue, labile ed effimera, e quindi inadeguata ad esprimere e realizzare la comunione episcopale con la Sede Apostolica.

Sarà quindi conveniente, e in pratica necessario, trovare un'altra formula giuridica che esprima e realizzi più adeguatamente la presenza e la partecipazione della Sede Apostolica alle attività di un organo episcopale periferico, quale è appunto la struttura in questione della Conferenza Episcopale. E quale potrà essere questa formula adeguata?

Ci dispensiamo dal dare una risposta esauriente a questo quesito. Per la semplice ragione che, stante l'abbondanza copiosissima di formule e di modi possibili, compresa entro

l'arco che va dalla previa comunicazione generica alla Sede Apostolica degli intendimenti o progetti della Conferenza Episcopale (o dal simbolico invito al Nunzio a partecipare alla seduta inaugurale) fino al limite estremo di sottoporre al giudizio della Sede Apostolica prima della pubblicazione gli atti già formati dal Corpo deliberante, non risulterà davvero difficile a chi sia dotato di un minimo di esperienza e di sensibilità individuare e scegliere con sicurezza la formula più idonea.

Formula flessibile, però, non rigida; tale cioè che possa agevolmente venir modificata e adattata in funzione dei tempi e delle circostanze concrete.

### 3.- *L'iniziativa dei rapporti.*

Ora ci siamo dispensati dal dare una risposta al quesito "quale formula", anche perché di questo molto più importante ci sembra un altro quesito: "chi deve cercare e scegliere la formula?".

In questi ultimi tempi appare, o meglio traspare, essere stata la Sede Apostolica la più sollecitata e impegnata in questa ricerca, sia pure attraverso caute ipotesi o discreti e quasi sommessi suggerimenti.

Ora, a mio personale, e sempre modestissimo parere, dovrebbe essere esattamente il contrario: vale a dire, dovrebbero essere le Conferenze Episcopali a impegnarsi sollecitamente nella ricerca e nella scelta della formula più valida per testimoniare la vitale comunione con la Sede Apostolica. E questo in piena consonanza col dato teologico. Infatti, prima ancora che alla Sede Apostolica e più ancora che alla Sede Apostolica e' allo Episcopato periferico che sta a cuore l'unione con Roma; e' proprio nel suo primario interesse realizzare così la *conditio sine qua non* per consacrare la autenticità, cattolicità e apostolicità della sua funzione propriamente ecclesiale ed episcopale.

Sia dunque demandato alle singole Conferenze Episcopali il compito e l'impegno di scegliere la formula più adeguata ed efficiente e di modificarla e adattarla nel tempo; con l'auspicio, sommessamente espresso, che sia proprio questa scelta il primo e più solenne atto delle singole celebrazioni delle Assemblee generali.

E allora, passando alla disciplina delle competenze, sarà proprio la Sede apostolica la più sollecitata a cercare la soluzione di questo delicato problema; sarà la Sede Apostolica la prima impegnata ad evitare inutili doppioni, a prevenire ed eliminare eventuali contrasti o conflitti. Non mancano davvero nel prezioso patrimonio di esperienze anche tecnico-giuridiche (si pensi alle soluzioni adottate al Concilio di Costanza e nel Concordato di Vienna per la composizione dei residui dello scisma di Basilea!), non mancano davvero procedimenti e dispositivi atti a risolvere con sufficiente soddisfazione questo delicato problema; sia per quanto riguarda la attività di governo sia per quanto concerne l'esercizio del magistero.

Quanto al governo e alla disciplina giuridica pastorale basterà ricordare: le attribuzioni già formalmente ed espressamente riconosciute dalla Sede Apostolica alle Conferenze Episcopali, con pacifica possibilità di essere ancora ulteriormente estese; il principio tecnico-giuridico consacrato anche nel can. 22 del CIC e tuttora in pieno vigore: "*lex generalis nullatenus derogat locorum specialium... statutis*"; nonché il principio recentemente rinverdito (cfr. *Regiminis Eccl. Universae*) del controllo ordinario da parte della Sede Apostolica sulla *legittimità* ma *non sul merito* degli atti emanati dagli organi periferici. Per non dire dei principi di procedura amministrativa, informati ai postulati della sussidiarietà, che non ammettono il ricorso all'autorità centrale se prima la materia non sia stata deferita e trattata dall'autorità intermedia per quella competente.

Quanto all'esercizio del magistero, anche se il problema è qui più delicato, nulla peraltro vieta di pensare che proprio a quelle forme anche giuridicamente vincolanti attraverso le quali può esprimersi il magistero universale, possa intendersi esteso il principio: "*universale particulari non derogat nisi sit illi directe contrarium aut id expresse edicat*".

Comunque nell'intento di evitare doppioni o contrasti anche nell'esercizio del magistero la Sede Apostolica risulterà decisamente agevolata se *in signo priori* saranno le Conferenze Episcopali a cercare ed adottare le formule anche giuridiche della unione e comunione con Roma.

### **Rapporti giuridici delle diverse Conferenze Episcopali tra di loro.**

Quanto ai rapporti delle diverse Conferenze Episcopali tra di loro, in ordine all'auspicato potenziamento del vincolo di unione tra i diversi Episcopati nazionali, penso che sotto il profilo giuridico ben poco ci sia da dire.

Alla luce delle risultanze emergenti dall'analisi abbozzata nella prima parte e delle considerazioni accennate nella seconda, penso si possano più agevolmente valutare le ipotesi e le prospettive che si aprono in questo senso.

Diremo pertanto che sembra doversi escludere l'ipotesi della costituzione di una superconferenza plurinazionale o continentale a carattere permanente, se questa dovesse essere munita di funzioni e attribuzioni giurisdizionali da esercitarsi collegialmente, e risultasse superiore alle Conferenze Episcopali nazionali. Come detto sopra, questo tipo di struttura funzionale risponde in pieno soltanto alla istanza della decentralizzazione; istanza, però, che a questo livello, stante la competenza ormai acquisita dalle Conferenze Episcopali nazionali, non è sentita o auspicata da alcuno. Al contrario, in quanto introdurrebbe un inutile grado gerarchico intermedio, finirebbe per risultare in contrasto col principio stesso della sussidiarietà.

Di più, per il fatto che questo tipo di struttura è legato alle deliberazioni collegiali dell'intero Corpo Episcopale, è del tutto impensabile che possa riuscire funzionale un tale organismo internazionale a carattere permanente, anche se composto dai soli rappresentanti deputati dalle diverse Conferenze Episcopali nazionali. E questo si risolverebbe a tutto detrimento della autentica e genuina collegialità.

Non rimane quindi che pensare a strutture e organismi di incontri e scambi tra i Vescovi appartenenti a diverse Conferenze Episcopali nazionali, nelle forme indicate e auspiccate dal documento preparatorio del Sinodo, e di organismi per la emanazione di atti congiunti dei Vescovi appartenenti a più Conferenze Episcopali nazionali.

Valga in proposito, analogamente, quanto detto sopra circa i rapporti delle Conferenze Episcopali con la Sede Apostolica: a questo livello e in questa dimensione il giurista non è in grado di suggerire alcuna formula tecnica che possa efficacemente contribuire al rafforzamento del vincolo di unione e comunione che si auspica tra i diversi Episcopati nazionali.

Al giurista dunque non rimane che prospettare, e forse suggerire, la costituzione di un centro e comitato, formato da legittimi rappresentanti delle varie Conferenze Episcopali nazionali, non fornito di attribuzioni giurisdizionali se non tassativamente limitate al conseguimento del proprio scopo specifico, ufficialmente e universalmente riconosciuto sia dai singoli Vescovi, sia dalle Conferenze Episcopali nazionali, sia dalla Sede apostolica. Compito, poi, o scopo specifico, di questo Comitato sarebbe quello di promuovere e organizzare effettivamente incontri e scambi tra i Vescovi, a vari livelli e per i vari problemi comuni; nonché quello di studiare e adottare, anche autoritativamente e con controllo di legittimità, le procedure attraverso le quali l'Episcopato internazionale possa giungere alla emanazione di atti o dichiarazioni effettivamente autonomi e congiunti allo stesso tempo.

Verrebbe infine demandato a questo ente il compito di curare in genere i rapporti con la Sede Apostolica e con il Segretariato del Sinodo, e, in specie, di studiare e adottare i modi e le formule di unione e comunione con la Sede Apostolica, da adottarsi nelle varie celebrazioni, manifestazioni, atti o dichiarazioni congiunte dei Vescovi appartenenti a più Conferenze Episcopali nazionali, onde assicurare a questa il carattere dell'autentica e genuina episcopalità.



## Parte III

### ASPETTI PRATICI

Relazione di Mons. Luigi Cardini

Il titolo di questa III parte dice esattamente così: "De arctiore coniunctione inter ipsas Episcoporum Conferentias": cioè "di un più stretto raccordo tra le stesse Conferenze dei Vescovi".

Si può riassumere in tre punti ciò che è da dire sull'argomento.

#### 1. Il Concilio Vaticano II e le Conferenze Episcopali

Il primo accenno è nella Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* ove è detto: "Simili ratione" - cioè: in modo simile a quello per cui la varietà delle Chiese locali, tendendo all'unità, dimostra con maggiore evidenza la cattolicità della Chiesa indivisa - "simili ratione coetus Episcopales" possono oggi portare un molteplice contributo affinché "collegialis affectus ad concretam applicationem perducat" (L.G., III, 23).

Le citate parole del Concilio sono molto belle e sembrerebbero anche molto chiare, mentre invece non mancano le "rationes dubitandi", a incominciare dal fatto che nei testi cui ci riferiamo sembra stabilita l'equazione: "coetus Episcopalis" = Conferenza Episcopale; mentre il Decreto *Christus Dominus* trattando "ex professo" l'argomento dice: "est Episcoporum conferentia veluti coetus" - che la versione comune traduce: "la Conferenza Episcopale è una specie di organizzazione".

A parte queste considerazioni formali, è opportuno ricordare che il Decreto *Christus Dominus* prevede e incoraggia i raccordi tra le Conferenze Episcopali di varie nazioni. Dice: "Foveantur insuper relationes inter conferentias Episcopales diversarum nationum ad maius bonum promovendum ac tuendum" (C.D., 38/5).

Su questi dati fondamentali il Motu proprio *Ecclesiae Sanctae* ha delineato la struttura e il funzionamento delle Conferenze Nazionali.

Per la struttura, si parla di un Segretariato a carattere permanente.

Per il funzionamento riporto il testo dell'*Ecclesiae Sanctae* -: "Rationes inter Conferentias Episcopales, praesertim finitimarum nationum, opportunis et congruentibus modis habere poterunt per earundem Conferentiarum Secretariatus. Inter alia, haec praesertim spectare poterunt":

a) comunicare i metodi principali d'azione, soprattutto nel campo dell'attività pastorale;

b) trasmettere gli scritti o i fogli che riportano le decisioni della Conferenza, o ancora gli atti e i documenti che i Vescovi pubblicano di comune accordo;

c) far conoscere le diverse iniziative di apostolato proposte o raccomandate dalla Conferenza Episcopale e tutto ciò che potrebbe essere utile in casi analoghi;

d) presentare i problemi che paiono essere di maggiore importanza nell'ora presente e in circostanze particolari;

e) indicare i pericoli e gli errori che si vedono sorgere nella propria nazione e che potrebbero sorgere anche presso altri popoli, perche' si possano prendere le disposizioni opportune e atte a prevenirli o estirparli, o limitarli e altre cose simili (E.S., n. 415).

## 2. Che cosa in realta' e' accaduto fra le Conferenze episcopali europee?

Il 18 novembre 1965, su invito dei due piu' anziani Presidenti di Conferenze Europee, i Signori Cardinali Concalves Cerejera e Lienart, si incontrarono i Presidenti delle Conferenze Episcopali Tedesca, Inglese, Austriaca, Belga, Spagnola, Francese, Olandese, Irlandese, Polacca, Portoghese, Svizzera, Jugoslava, Italiana. Per l'Italia erano presenti i Signori Cardinali Urbani, Florit e Colombo, allora corresponsabili della C.E.I. Questa accolta di alti responsabili della Chiesa in Europa prese il nome di Conferenza dei Presidenti.

Assisterono alla riunione anche i Segretari delle Conferenze, Italiana, Portoghese, Spagnola, Inglese, Olandese, Svizzera e Francese.

Dopo la lettura di un messaggio dell'allora Sostituto della Segreteria di Stato, Mons. Dell'Acqua, e di una nota in merito, fu fatta un'ampia discussione e fu deciso di dar vita ad un Comitato ristretto di Vescovi, delegati dalle Conferenze europee piu' numerose col duplice compito di:

1° studiare gli elementi necessari e sufficienti di una organizzazione, che - una volta creata - potesse avere continuita' ed efficacia; 2° scegliere uno o due settori della vita della Chiesa per i quali l'iniziativa pastorale sembra imporsi con urgenza, e predisporre l'avvio di ricerche comuni.

Le Conferenze chiamate a designare un loro rappresentante per costituire questo Comitato ristretto di Vescovi, furono le seguenti: Italia, Inghilterra, Spagna, Francia, Polonia, Germania. Il loro mandato fu deciso a scadenza quadriennale, quindi con decadenza nel Novembre 1969. Per l'Italia il Vescovo delegato fu Mons. Moiajsky Perrelli di Nusco. Il gruppo dei Vescovi delegati prese il nome di "Comité de liaison".

Altra decisione della Conferenza dei Presidenti fu quella di costituire una Segreteria di collegamento, per la quale fu designato Mons. Roger Etchegaray, recentemente designato Vescovo Ausiliare di Parigi. Anche la Segreteria ebbe sede a Parigi.

Alla Segreteria fu necessario raccordare i segretari delle singole Conferenze Nazionali, con compiti pratici, informativi ed esecutivi vari, e cosi' ebbe vita il gruppo di segreteria, formato dai segretari o delegati delle varie Conferenze. Si sono riuniti due o tre volte all'anno.

Riassumendo, le Conferenze Episcopali europee hanno dato vita ad una triplice struttura di collegamento:

- quella dei Presidenti delle Conferenze, o Conferenza dei Presidenti;
- Quella dei Vescovi delegati, il cosiddetto "Comité de Liaison";

- quella del Segretariato permanente formato dai Segretari - Vescovi o no - delle Conferenze Nazionali d'Europa.

A questo punto la domanda cruciale: - Questa struttura ha dimostrato di essere atta al fine che ci si era proposto, quello cioè del "maius bonum promovendum ac tuendum" per dirla con le parole del Decr. *Christus Dominus*?

Oppure - per essere anche piu' concreti e positivi: - Questo raccordo strutturale fra la Conferenze Europee che cosa ha realizzato?

Pare che, senza volere approfondire troppo, si possa rispondere:

- sono stati preparati ed attuati i due *Symposium* dei Vescovi d'Europa, quello del 1967 - 11-13 luglio - a Noorwikerooth in Olanda e quello del 1969 a Coira in Svizzera. E' poco?

Va tenuto presente che il significato vero di questi due incontri non puo' valutarsi convenientemente rifacendosi alle notizie di cronaca; occorre andare piu' a fondo. Problemi vivi e scottanti della Chiesa in Europa sono stati studiati, discussi, portati a certe conclusioni. E sia nello studio, che nelle discussioni e conclusioni e' apparsa una unita' sostanziale dei Padri sui problemi di fondo, anche se coesisteva e coesiste una grande varieta' di fatti, di apprezzamenti e, conseguentemente di opportuni rimedi. Confessiamo che per noi italiani qualche volta non e' mancato qualche motivo di sofferenza profonda. Ma forse era piu' utile constatare duramente la realta' com'e' che cullarci nella comoda illusione che nei nostri paesi, o nelle nostre citta' e diocesi forse certe cose non accadano. Il mondo ormai e' veramente piccolo e gli ambienti tendono a livellarsi inesorabilmente e rapidamente.

Accanto a questi due impegni piu' pesanti e vistosi, l'organizzazione dei Vescovi di Europa ha svolto, specialmente tramite la Segreteria, un lavoro piu' minuto di incontri, di scambi, di studi.

Tutto sommato conviene dire che si e' trattato di un periodo di rodaggio e che - come in tutti gli organismi a carattere internazionale - in ogni caso bisogna andarci piano, bisogna conoscere e stimare gli altri per poter essere conosciuti e stimati. Se cio' avviene, non si e' mai perduto tempo.

**3. Quanto alle prospettive per il futuro, quelle che - esaminate, messe a punto e approvate - il Sig. Cardinale Presidente portera' al Sinodo dei Vescovi come espressione dell'Episcopato Italiano.**

Alcune indicazioni di massima sono riportate nel documento preparatorio che e' stato inviato a tutti i Vescovi e che sono enucleazioni di quanto gia' citato dalla *Ecclesiae Sanctae*:

- scambio di informazioni sui metodi di lavoro specialmente nel settore pastorale;
- scambio di circolari o stampe e documenti che si diffondano a nome dell'Episcopato;
- segnalazione di iniziative di apostolato, che possono essere utili anche in altre nazioni;
- nelle questioni piu' gravi sentire anche il giudizio di altri Episcopati;

- segnalazione dei pericoli e degli errori che serpeggiano in una nazione e che possono diffondersi in altre, suggerendo i sussidi adatti ad evitare tali errori, a limitarli e a toglierli.

Lo schema del Sinodo suggerisce anche:

- l'impiego della stessa segreteria del Sinodo quale strumento per lo scambio di notizie;
- la pubblicazione da parte della stessa Segreteria del Sinodo di un periodico che riporti i documenti di tutte le Conferenze;
- incontri informali di Presidenti delle Conferenze o di loro delegati, scambi di osservatori e di esperti; Symposi in comune fra Conferenze o con scambio di relatori; organi comuni di consultazione e di studio per un'azione pastorale coordinata.

Questi i suggerimenti emersi dalle consultazioni che Mons. Rubin, Segretario del Sinodo, ha promosso in preparazione all'incontro del prossimo ottobre.

Guardando al passato prossimo, occorre dire che una parte almeno delle direttive date sono già in atto, come ho sopra accennato. Per l'avvenire molte cose saranno possibili se le singole Conferenze nei loro rapporti con le altre Conferenze:

- eviteranno anche l'apparenza di una specie di patriottismo religioso, pastorale che tende a livellare, ammorbidire e, in certo senso, falsare la realtà delle Chiese locali;
- manterranno bene evidente la loro fedeltà e lealtà verso la Sede Apostolica, non solo quando questa interviene solennemente e magisterialmente in virtù del Supremo mandato di Cristo, ma anche quando si tratti del Magistero Ordinario. La reazione delle Conferenze alla Enciclica *Humanæ vitæ* è stato un test molto significativo al riguardo;
- eviteranno anche l'apparenza di forzature morali della volontà dei partecipanti ad assemblee di Vescovi da parte di minoranze organizzate e dinamiche le quali da esperienze o ricerche molto locali non raramente sembrano voler trarre conseguenze generali e assolute;
- non daranno la sensazione che una più completa struttura organizzativa, graverà sugli Episcopati nazionali e sui singoli Vescovi che si troverebbero perciò a dover tener conto della propria Conferenza Nazionale, di quella regionale, di un certo organismo continentale e poi della Segreteria del Sinodo, della Curia Romana ecc. Ad evitare il rischio di una simile elefantiasi organizzativa a dimensione internazionale, bisogna che rimanga dominante specialmente nelle Conferenze dei Presidenti l'idea del servizio ai Vescovi, e, per giunta, di un servizio discreto, rispettoso non soffocante;
- circa il progettato notiziario internazionale delle Conferenze a cura della Segreteria Generale del Sinodo, pur sembrando buono ed utile in teoria - come è stato avvertito sopra -, presenta in pratica notevoli difficoltà. Si proceda per esperimenti parziali e il tempo darà consiglio su ciò che sarà conveniente e possibile a farsi.



